

SOCIETÀ**Imposte dimezzate sui dividendi black list**

Albano ▶ pagina 25

Imposte dimezzate sui dividendi «black list»

È necessario dimostrare di svolgere un'effettiva attività nello Stato di insediamento

Non conta il momento della distribuzione

Gli utili prodotti quando la controllata non era considerata black list possono fruire dell'esenzione ordinaria del 95 per cento

Giacomo Albano

Escusi da tassazione per il 50% gli utili percepiti da società di capitali e provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, a condizione che il soggetto non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato di insediamento. È quanto previsto dall'emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera che introduce un'importante deroga al regime di totale imponibilità che ha finora caratterizzato i dividendi provenienti

da Stati "black list".

Fino ad oggi, la dimostrazione dell'esimente dell'attività commerciale consentiva la disapplicazione della disciplina Cfc, ma non del regime di tassazione integrale dei dividendi black list; in questo caso l'unico correttivo consisteva nel riconoscimento di un tax credit per le imposte estere pagate dalla partecipata.

Con l'emendamento viene introdotta una detassazione del 50% dell'ammontare dei dividendi provenienti da soggetti black list che svolgono un'effettiva atti-

ività industriale o commerciale. Resta ferma, inoltre, la possibilità di ottenere un credito d'imposta per le imposte assolute dalla partecipata, in proporzione alla quota imponibile degli utili (50%).



L'emendamento stabilisce inoltre che gli utili prodotti quando la controllata non era considerata black list possono fruire dell'esenzione ordinaria del 95% anche se al momento della percezione la società è inclusa nella black list.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Holding. Misura retroattiva per chi controlla società estere

Transazioni digitali. Dal 2019 - Meccanismo b2b



Cfc, interessi passivi non più deducibili

Web tax per i grandi fornitori di servizi

Viene meno, con effetti retroattivi, la possibilità di dedurre gli interessi passivi per le holding industriali che controllano società estere. La legge di Bilancio riscrive ancora una volta le regole di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti Ires, abrogando la possibilità di considerare nel risultato operativo lordo i dividendi relativi a società controllate non residenti.

L'articolo 96 del Tuir prevede che gli interessi passivi, per la parte che eccede gli interessi attivi, possano essere dedotti fino a concorrenza del 30% del risultato operativo lordo (Rol). In caso di opzione per il consolidato, le eccedenze di interessi passivi sono compensabili con le eccedenze di Rol dei soggetti consolidati; in tal modo le hol-

ding industriali possono dedurre gli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisto delle controllate residenti.

Il Dlgs 147/2015 aveva previsto che nel calcolo del risultato operativo lordo si potesse tener conto dei dividendi provenienti da società controllate non residenti. In tal modo veniva riconosciuta la deduzione degli interessi passivi anche in relazione agli investimenti partecipativi esteri. Con la modifica introdotta viene quindi eliminata - dopo un anno dalla sua entrata in vigore - tale possibilità.

La modifica avrà effetti dal periodo d'imposta 2017, penalizzando in maniera retroattiva i gruppi con partecipate estere.

G.Alb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Antonio Tomassini

La web tax prevista dal 2019 è concepita come una imposta sulle transazioni digitali "business to business" (non verso i consumatori) a carico di operatori economici italiani e stranieri che effettuino più di 3 mila prestazioni di servizi "digitali" all'anno. L'aliquota è pari al 3% delle vendite di servizi quali la pubblicità e l'analisi e la conservazione dei dati. I servizi effettuati con mezzi elettronici saranno individuati da un Dm dell'Economia. Si tratta di servizi forniti attraverso internet "automatizzati", con un intervento umano minimo e impossibili da rendere in assenza di tecnologia.

L'aliquota del 3% si applica sul valore della singola transazione ovvero sul corrispettivo dovuto

al netto dell'Iva. L'imposta è prelevata all'atto del pagamento da chi riceve il servizio (commitente) con obbligo di rivalsa sui prestatori. L'imposta è versata dal committente entro il 16 del mese successivo al pagamento. Il meccanismo ricorda quello di una ritenuta applicata e versata dal committente ma le modalità attuative e il monitoraggio delle transazioni non sono immediati e c'è il rischio che sia considerata una doppia Iva. Si sovvertono gli intendimenti iniziali per un'imposizione su soggetti stranieri che producono ricavi in Italia e si passa a una maggiorazione impositiva su soggetti italiani e stranieri che operano solo in un determinato comparto dell'economia digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipazioni. Come per le non qualificate

Dividendi da qualificate tassati al 26 per cento

Dario De Santis

La legge di bilancio 2018 assoggetta i redditi di capitale (dividendi) e i redditi diversi (plusvalenze) conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, relativi alle partecipazioni societarie qualificate, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Queste disposizioni intendono uniformare il regime applicabile a tali investimenti finanziari in quanto l'attuale livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze qualificate può essere anche più o meno elevato rispetto agli omologhi redditi non qualificati, a seconda dell'aliquota Irpef del contribuente.

Quanto alla decorrenza, le

modifiche si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati (ovvero al corrispettivo incassato meno il costo di acquisto della partecipazione) dal 1° gennaio 2019.

Uno specifico regime transitorio viene previsto per gli utili qualificati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, che conservano l'attuale regime impositivo; per le plusvalenze qualificate invece viene unicamente disposta la decorrenza posticipata al 2019. Conseguentemente i contribuenti potranno usufruire di questo lasso temporale per valutare il timing delle prossime cessioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA